



REGOLAMENTO PRESTAZIONI ACCESSORIE OBBLIGATORIE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2016

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 – Aveni diritto.....	3
Art. 4 – Eventi assicurati, Prestazione Assicurativa e esclusioni	3
Art. 5 – Decorrenza e durata del Periodo Assicurativo.....	3
Art. 6 – Cessazione.....	4
Art. 7 – Modalità Versamento	4
Art. 8 – Variazione della Base di calcolo.....	4
Art. 9– Omissioni contributive	4

PREMESSA

In data 01 ottobre 2014 le Parti Istitutive di Solidarietà Veneto Fondo Pensione (di seguito **Fondo**) hanno sottoscritto un accordo in materia di prestazioni per invalidità e premorienza, come disciplinate dall'Art. 6 comma 5 del D. lgs. 252/2005.

Il **Fondo** ha quindi recepito tale accordo mediante l'introduzione dell'Art. 13-bis nello Statuto e lo ha reso operativo tramite la convenzione stipulata con Axa Assicurazioni SpA (di seguito **Compagnia**).

Nel presente documento (di seguito **Regolamento**) con il termine **Convenzione** si intende:

- La convenzione di gestione sottoscritta dal **Fondo** e dalla **Compagnia**;
- L'accordo di definizione del modello operativo allegato alla convenzione di gestione (di seguito **Side Letter**);
- Il fascicolo informativo.

Art. 1 – Definizioni

Nel presente **Regolamento**, salvo ove diversamente specificato, valgono le seguenti definizioni:

- **Azienda**: si intende l'azienda associata al **Fondo**;
- **Base di calcolo** (della **Prestazione Assicurativa**): stima¹ del **Capitale** effettuata dal **Fondo** (e comunicato alla **Compagnia** come previsto dal paragrafo "Premi di assicurazione – Capitale Assicurato" della **Convenzione**) sulla base della prima **Copertura Accessoria** ricevuta dall'**Azienda** per ciascun **Periodo Assicurativo**. Su questo importo viene determinato il **Premio**;
- **Beneficiari**: eredi, ovvero i diversi beneficiari designati dall'Aderente in base a quanto previsto dallo Statuto del **Fondo** (Art. 12, c. 3);
- **Capitale**: valore di riferimento previsto da **Contratto** per la determinazione della **Copertura Accessoria** a carico dell'**Azienda**;
- **Contratto**: come definito all'Art. 2 del presente **Regolamento**;
- **Contribuzione**: versamento periodico effettuato dall'**Azienda** al **Fondo** sulla base di quanto stabilito dal **Contratto** relativamente alla previdenza complementare;
- **Copertura Accessoria**: parte della **Contribuzione** da destinarsi al pagamento del **Premio**;
- **Periodo assicurativo**: come definito all'Art. 5 del presente **Regolamento**;
- **Polizza**: contratto di assicurazione sulla vita denominato "Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente – Tariffa 0021" regolato dalla **Convenzione**;
- **Premio**: ammontare annuo che il **Fondo** bonifica alla **Compagnia** a fronte della **Prestazione Assicurativa**;
- **Prestazione Assicurativa**: liquidazione in un'unica soluzione di un ammontare in capitale a favore dei **Beneficiari** (vedi Art. 4) al verificarsi di un determinato evento (vedi Art. 4), come definito nel paragrafo "Prestazioni assicurative previste" della **Convenzione**.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente **Regolamento** illustra gli aspetti operativi attinenti alla gestione del **Premio** nel caso in cui la contrattazione (di primo o secondo livello) preveda che il finanziamento dello stesso sia a carico dell'**Azienda**. Tale fattispecie è di seguito definita **Prestazioni Accessorie Obbligatorie**.

il **Capitale** utile al calcolo dell'importo da versare al **Fondo** per il finanziamento del **Premio** (ad esempio retribuzione utile per calcolo del TFR, ERN e così via) è determinato sempre dalla contrattazione di primo o secondo livello (di seguito **Contratto**).

¹ La stima viene effettuata sulla base delle previsioni contrattuali in materia di prestazioni per invalidità e premorienza individuate dall'Art. 6 comma 5 del D. lgs. 252/2005

Art. 3 – Aveni diritto

Come indicato nel paragrafo “Requisiti dell’Assicurato” della **Convenzione**, hanno diritto alle **Prestazioni Accessorie Obbligatorie** gli Aderenti:

- ✓ che abbiano aderito al **Fondo** in modo esplicito;
- ✓ che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 75 anni²

ATTENZIONE: Come previsto dal D.Lgs. 252/2005, il contributo dell’**Azienda** (salvo diverse previsioni contrattuali) è dovuto solo nel caso in cui anche l’Aderente versi il contributo minimo a proprio carico.

Art. 4 – Eventi assicurati, Prestazione Assicurativa e esclusioni

La **Convenzione** prevede, al paragrafo “Prestazioni Assicurative previste”, l’erogazione della **Prestazione Assicurativa** al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- ✓ caso morte;
- ✓ caso invalidità permanente, nella misura minima del 50%³, anche senza cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora si verifichi uno degli eventi sopra descritti, la **Compagnia**, in base a quanto previsto dalla **Convenzione**, provvederà ad erogare la **Prestazione Assicurativa**:

- ✓ ai **Beneficiari** in caso di decesso;
- ✓ all’Aderente (caso di invalidità permanente).

Al manifestarsi dell’evento il **Fondo** verificherà con l’**Azienda** l’entità del **Capitale** che verrà successivamente comunicato alla **Compagnia** al fine di determinare la **Prestazione Assicurativa**.

La **Prestazione Assicurativa** è pari al 14% del **Capitale**, moltiplicato per il numero di anni mancanti, dal momento in cui si verifica l’evento, al raggiungimento del 60° anno di età dell’Aderente. In ogni caso la **Prestazione Assicurativa** non potrà essere inferiore al 100% della **Capitale**.

Esempio:

CAPITALE	ETA' EVENTO	PRESTAZIONE ASSICURATIVA
€ 25.000	40 ANNI	€ 70.000
€ 25.000	55 ANNI	€ 25.000

Per l’elenco dettagliato dei casi di esclusione dalla **Prestazione Assicurativa** sopra evidenziata e per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla **Convenzione**.

Art. 5 – Decorrenza e durata del Periodo Assicurativo

La **Convenzione** (vedi paragrafo “Durata Convenzione”) ha durata di 3 anni a partire dal 01 dicembre 2015.

La **Polizza** ha natura collettiva e durata 12 mesi a partire dal 01 dicembre 2015 e viene rinnovata annualmente. Si definisce **Periodo Assicurativo** il periodo di validità della **Polizza** per il singolo Aderente e corrisponde a periodo che intercorre (salvo i casi descritti negli articoli 6 e 9):

- dal 01 dicembre dell’anno “X” al 30 novembre dell’anno “X+1”o
- dal primo giorno del mese in cui il **Fondo** abbina la **Contribuzione Corretta** (vedi Art. 7) ricevuta dall’**Azienda**, al 30 novembre successivo.

² L’età da considerare è quella assicurativa: se dall’ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l’età corrisponde a quella compiuta; in caso contrario l’età corrisponde a quella da compiere.

³ Si veda anche il paragrafo “Definizione di invalidità totale e permanente” della **Convenzione**.

Nel corso del **Periodo Assicurativo** gli aventi diritto - di cui all'Art. 3 del presente **Regolamento** – beneficiano di quanto previsto in **Convenzione**.

Art. 6 – Cessazione

L'**Azienda** è tenuta a comunicare al **Fondo** l'interruzione⁴ della **Contribuzione** a favore dell'Aderente in modo tale che il **Fondo** possa, a sua volta, comunicare alla **Compagnia** il termine del **Periodo Assicurativo** per lo stesso, come indicato all'Art. 2.6 della **Side Letter**.

Art. 7 – Modalità Versamento

Sulla base delle previsioni del **Contratto**, il finanziamento del **Premio** è a carico dell'**Azienda**.

La **Copertura Accessoria**, essendo parte della **Contribuzione**, viene versata al **Fondo** secondo le consuete modalità tecniche. Nella distinta di contribuzione⁵ tali importi sono indicati separatamente dal contributo datoriale, secondo le istruzioni disponibili sul sito web del **Fondo**⁵.

Come indicato anche nel Regolamento Omissioni Contributive⁶, la **Contribuzione** si intende corretta (**Contribuzione Corretta**) quando:

- ✓ il **Fondo** riceve l'accredito del bonifico nel conto corrente di raccolta, entro il giorno 16 del mese di versamento;
- ✓ il **Fondo** riceve, entro la medesima data, la distinta di contribuzione con la corretta indicazione del contributo quale "copertura accessoria";
- ✓ il bonifico e la distinta di contribuzione hanno pari importo;
- ✓ la documentazione necessaria per il censimento dell'Aderente e l'abbinamento dello stesso all'**Azienda** versante (modulo adesione, cambio azienda, ecc.) è stata correttamente ricevuta dal **Fondo** entro il giorno 16 del mese di versamento.

Art. 8 – Variazione del Capitale

Qualora nel corso del **Periodo Assicurativo** si verifichi una variazione del **Capitale** tale per cui il **Premio** versato dall'**Azienda** si discosti dalla **Base di Calcolo** comunicata dalla **Compagnia**, si procederà come segue:

- ✓ nel caso di variazione in aumento, il **Fondo** provvederà ad attribuire il **Premio** versato in eccedenza alla posizione dell'Aderente al termine del **Periodo Assicurativo**, secondo quanto deliberato dal CdA del **Fondo** in data 24 ottobre 2016.
- ✓ nel caso di variazione in diminuzione, l'**Azienda** ne dà comunicazione al **Fondo** che provvederà a comunicare alla **Compagnia** la nuova **Base di Calcolo** affinché questa possa determinare l'importo del nuovo **Premio** dovuto.

Art. 9– Omissioni contributive

Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui all'Art. 7 in materia di **Contribuzione Corretta**, si verifica un'omissione contributiva da parte dell'**Azienda**.

L'omissione contributiva determina la sospensione del **Periodo Assicurativo**.

In tali casi l'Aderente non potrà beneficiare di alcuna **Prestazione Assicurativa** qualora dovesse verificarsi uno degli eventi descritti all'Art. 4.

Il **Fondo** provvede al sollecito nei confronti di tutte le **Aziende** per le quali sia stata riscontrata un'omissione contributiva e, alla risoluzione della stessa, il **Periodo Assicurativo** viene riattivato.

Per tutti gli aspetti non richiamati esplicitamente nel presente **Regolamento**, si rimanda alla **Convenzione** stipulata con la **Compagnia**.

⁴ L'interruzione della **Contribuzione** è determinata dalle consuete motivazioni come ad esempio cessazione del rapporto di lavoro, iscrizione ad altro Fondo o altri casi (aspettativa non retribuita, cassa integrazione a zero ore, ecc.)

⁵ www.solidarietaveneto.it; area riservata aziende; sezione: "invio dati webuploading"

⁶ Il Regolamento Omissioni Contributive è disponibile nel sito www.solidarietaveneto.it, alla sezione "Documenti"